



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

**Parere n.30 del 12/3/2015**

#### **PREC 157/14/S**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla Gielle di Galantucci Luigi – Procedura ristretta con aggiudicazione al prezzo più basso per prestazioni di adeguamento alle norme tecniche vigenti (NAV-70-8120-0002-14-00B000) e sostituzione dei recipienti in pressione e delle valvole di sicurezza di bordo e relative lavorazioni accessorie, da eseguirsi su UU.NN., Mezzi minori e galleggianti della MMI – Suddivisione in tre lotti – Importo a base di gara euro 776.000,00 oltre costi da interferenze pari a euro 24.000,00. S.A.: Ministero della Difesa, Segretariato Generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti Direzione Armamenti Navali.

#### **Requisiti di capacità tecnica – Iscrizione al Registro Telematico Nazionale FGAS.**

La richiesta di iscrizione al Registro Telematico Nazionale Fgas, alla stregua dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, può essere considerato quale requisito di esecuzione in quanto presupposto legittimante per la stipula del relativo contratto di appalto.

**D.p.r. del 27 gennaio 2012, n. 43.**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. n. 53674 del 9 maggio 2014 presentata dall'impresa Gielle di Galantucci Luigi relativamente alla procedura ristretta con aggiudicazione al prezzo più basso per prestazioni di adeguamento alle norme tecniche vigenti (NAV-70-8120-0002-14-00B000) e sostituzione dei recipienti in pressione e delle valvole di sicurezza di bordo e relative lavorazioni accessorie, da eseguirsi su UU.NN., Mezzi minori e galleggianti della MMI;

VISTO in particolare, il quesito formulato in ordine alla presunta illegittimità dell'esclusione disposta a carico della impresa Gielle in quanto risultata sprovvista del richiesto certificato di iscrizione dell'impresa al registro telematico nazionale FGAS, in corso di validità. Inoltre, l'istante ritiene che l'iscrizione al registro telematico Fgas deve essere considerata quale requisito di esecuzione alla stregua dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 11 giugno 2014;

VISTA la memoria inoltrata in data 20 giugno 2014 dalla stazione appaltante la quale precisa che la concorrente in questione è stata esclusa poiché il certificato richiesto in corso di validità non è stato presentato nel rispetto dei termini di cui all'art. 48 d.lgs. 163/2006, né è stata data all'amministrazione la possibilità di fare alcuna valutazione in proposito dal momento che nulla è stato dichiarato sul rilascio del certificato. Inoltre, ritiene che la documentazione prodotta riguardante un dipendente iscritto al



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

registro telematico nazionale FGAS, non corrisponde a iscrizione dell'impresa in quanto è elemento che concorre al rilascio della stessa;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha richiesto nel bando di gara, a pena di esclusione, quale condizione di partecipazione, tra i requisiti di capacità tecnica, tra l'altro, la dimostrazione dell'iscrizione dell'impresa al Registro telematico nazionale Fgas;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, risulta che l'impresa Gielle, abbia presentato domanda di partecipazione, allegando copia di un certificato provvisorio per lo svolgimento dell'attività indicata nel d.p.r. n. 43 /2012 (in tema di gas fluoranti ad effetto serra) rilasciato in proprio favore, con conseguente invito da parte della stazione appaltante a presentare la relativa offerta;

RILEVATO che, secondo quanto previsto nel sopra indicato decreto l'iscrizione al suddetto registro, è condizione necessaria per ottenere le certificazioni e gli attestati per quelle imprese e quei soggetti che svolgono le attività espressamente previste dalla disciplina in questione;

CONSIDERATO in generale che, in presenza di norme di settore che prevedono una specifica idoneità per l'esecuzione di determinate prestazioni richieste dall'appalto, quale ad esempio l'iscrizione ad Albi, la richiesta del relativo possesso rileva esclusivamente come requisito da dimostrare in fase di esecuzione e non come condizione per la partecipazione alla gara;

RITENUTO che sembra coerente poter considerare l'iscrizione al Registro telematico nazionale Fgas allo stesso modo dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la conseguenza che il relativo possesso della stessa andrà verificato in sede di esecuzione degli obblighi contrattuali;

CONSIDERATO comunque che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'individuazione di idonei partecipanti, con riferimento alla necessaria capacità tecnica per accedere alla procedura *de qua*, abbia ampiamente individuato i relativi requisiti, sia riguardo allo svolgimento di prestazione pregresse, sia riguardo al possesso di certificazioni di qualità relative ai campi di attività oggetto dell'appalto,

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, non conforme alla normativa di settore l'operato della stazione appaltante laddove richiede quale condizione di partecipazione anche l'iscrizione al Registro Telematico Nazionale Fgas.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 marzo 2015

Il Segretario Maria Esposito